informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 181 – 15 GIUGNO 2021

SEAC RISPONDE

QUESITO **037**

SETTORE **Dichiarazioni**

Contributo a fondo perduto c.d. "Decreto Natale" e compilazione rigo RS401

Il titolare di una ditta individuale esercente l'attività di ristorante ha ricevuto nel mese di gennaio 2021 il contibuto a fondo perduto previsto dal c.d. "Decreto Natale".

Tale sovvenzione deve essere evidenziata nel prospetto "Aiuti di Stato" del mod. REDDITI 2021 o dovrà essere riportata nel mod. REDDITI 2022, in quanto incassato nel 2021?

L'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale" ha riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti l'attività dei servizi di ristorazione interessati dalle restrizioni riguardanti la mobilità delle persone sul territorio nazionale nel periodo delle festività natalizie e di inizio 2021.

Il contributo, riconosciuto nella stessa misura del beneficio di cui all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", è corrisposto "automaticamente" dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito sul c/c bancario / postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Nel mod. REDDITI 2021 è presente il prospetto "Aiuti di Stato" (rigo RS401) riservato all'indicazione degli aiuti fiscali, tra i quali sono ricompresi i contributi a fondo perduto COVID-19, da iscrivere nel "Registro Nazionale degli aiuti di Stato" (RNA).

Le istruzioni specificano che il prospetto va compilato con riferimento:

– agli aiuti i cui presupposti per la fruizione si sono verificati nel 2020;

– agli aiuti di cui alla specifica Tabella "*Codici aiuti di Stato*".

Considerato che il presupposto della fruizione del contributo in esame si è verificato nel 2020, le relative informazioni vanno evidenziate nel rigo RS401 del mod. REDDITI 2021 (in particolare il bonus è identificato dal codice aiuto "28").

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

QUESITO **038**

SETTORE **Dichiarazioni**

Liquidazione srl e modelli dichiarativi utilizzabili

Una srl ha deliberato la messa in liquidazione in data 30.4.2020. La liquidazione è stata chiusa il 30.12.2020. Posto che per il periodo 1.1.2020-29.4.2020 la dichiarazione dei redditi / IRAP va presentata con il mod. 2020 (periodo d'imposta 2019) si chiede se ciò valga anche per il periodo 30.4.2020-30.12.2020.

La risposta è affermativa. Le istruzioni Parte generale del mod. REDDITI 2021 SC, dopo aver precisato che:

– i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare utilizzano per la dichiarazione dei redditi 2020, il mod. REDDITI 2021;
– il mod. REDDITI 2021 va utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare in corso al 31.12.2020;
– si considera periodo d'imposta coincidente con l'anno solare quello di durata pari o inferiore a 365 giorni, a condizione che termini il 31.12;

specificano che ai fini IRES, per i periodi d'imposta chiusi anteriormente al 31.12.2020, la dichiarazione dei redditi va presentata utilizzando il mod. REDDITI 2020 (mod. "vecchio").

Anche ai fini IRAP i contribuenti con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31.12.2020 devono utilizzare il mod. IRAP 2020 (mod. "vecchio").

QUESITO **039**

SETTORE **Agevolazioni**

Bonus canoni di locazione "Decreto Sostegni-bis" e Comuni calamitati

Il c.d. "Decreto Sostegni-bis" ha esteso il credito d'imposta relativo ai canoni di locazione ai mesi da gennaio a maggio 2021.

É possibile, per le imprese con sede in Comuni calamitati beneficiare del credito a prescindere dal calo di fatturato, analogamente a quanto previsto per i canoni da marzo a giugno 2020?

In base all'art. 28, comma 5, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", il credito d'imposta relativo ai canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo utilizzati per l'esercizio dell'attività dei mesi da marzo a giugno 2020 spetta(va) in presenza di una diminuzione del fatturato / corrispettivi dei mesi di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.

Il credito spetta(va) in assenza del predetto calo ai soggetti:

– che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019;
– con domicilio fiscale / sede operativa al 31.1.2020 in un Comune calamitato.

Ora, l'art. 4, comma 2, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" estende il bonus ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio a maggio 2021, a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

L'ultimo periodo del citato comma 2 dispone che il bonus spetta anche in assenza del predetto requisito (soltanto) a favore dei soggetti che hanno iniziato l'attività dall'1.1.2019. La nuova disposizione non prevede tale "esonero" per i soggetti con domicilio / sede in Comuni calamitati i quali devono, quindi, verificare la riduzione del fatturato / corrispettivi medio dei predetti mesi.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it